

# COMUNE DI CALENDASCO

Consiglio Comunale n. 33 del 3.6.2015

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

.....

### DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

#### 1. Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, così come previsto dall'art. 17 commi 4 e 5 del regolamento Imu	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili	9,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1.1 di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

## 2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	1 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	esenti
Aliquota per le aree edificabili	esenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	esenti

2.1 di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

2.2 .....

2.3 di stabilire che i contribuenti non sono tenuti a versare l'acconto alla scadenza del 16 giugno 2015 e che il versamento per l'anno 2015 dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2015**;

### Consiglio Comunale n. 16 del 9.4.2014

Art. 20 comma 4 del Regolamento IMU:

*“L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 10,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo”.*

Art. 14 comma 5 del Regolamento TASI:

*“L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 10,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo”.*